



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PALMA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sul fenomeno dell'abusivismo edilizio in Italia

ONOREVOLI SENATORI. — La dimensione dell'abusivismo edilizio è molto più ampia di quanto abitualmente si ritiene, qualora si pensi che il fenomeno, di origini lontane, ha in seguito assunto connotazioni ed espressioni diverse nella storia e nel panorama italiano dagli anni '50 ad oggi.

Il fenomeno è noto fin dal dopoguerra in forme più povere e precarie, si è progressivamente diffuso e differenziato e sulle sue cause molto si è detto e scritto, in quanto dall'abusivismo di necessità, che nasceva dalle esigenze della popolazione più povera, si è passati ad un abusivismo diffuso.

Una delle concause più rilevanti è stata di certo l'accelerata urbanizzazione delle aree metropolitane o dei grandi centri, unita al tema della rendita fondiaria per cui già nel 1995 la Corte costituzionale, faceva rilevare come il fenomeno dell'abusivismo edilizio fosse da addebitare, almeno in parte, anche alla scarsa incisività e tempestività dell'azione di controllo e di repressione degli enti locali e delle regioni a ciò preposti, oltre che al difetto di attività della polizia locale specializzata nel controllo del territorio (sentenza n. 416 del 28 luglio 1995).

Il fenomeno ha pertanto assunto nel nostro Paese proporzioni tali da essere ormai di rilevanza sociale.

Il legislatore, avvertita la necessità di porre termine all'imponente conflitto socio-politico cui il fenomeno dell'abusivismo ha dato luogo negli anni, da un lato ha emesso i relativi e vari provvedimenti normativi (condoni edilizi), dall'altro ha posto adeguate premesse tese, se non ad impedire, almeno a scoraggiare il riprodursi in futuro del fenomeno.

La prima completa disciplina normativa in materia di sanatoria edilizia si ebbe con la legge 28 febbraio 1985, n. 47, «Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie», che doveva costituire la risposta al fenomeno dell'abusivismo edilizio in quegli anni dilagante e le cui macroscopiche dimensioni prospettavano la necessità del recupero e della sanatoria delle opere illegittimamente realizzate.

Quella legge ha tentato di realizzare un complesso sistema, preventivo e nell'insieme repressivo, che avrebbe dovuto consentire la svolta verso l'auspicato regime di maggior rispetto dell'ordine giuridico.

E prima ancora di essere legge di condono e di sanatoria, essa costituiva un tentativo di riforma della materia degli illeciti urbanistici; una formula questa che sta ad indicare il complesso delle disposizioni attinenti all'individuazione delle ipotesi abusive e ai diversi meccanismi di accertamento e di repressione ad esse correlati.

Il legislatore, con la legge n. 47 del 1985, intendeva così chiudere un passato (fino al 1° ottobre 1983) di illegalità di massa, cui aveva contribuito in modo non irrilevante la non sempre perfetta efficienza delle competenti autorità amministrative, e mirava a porre «sicure» basi normative per la repressione futura di fatti contrari alle fondamentali esigenze sottese al governo del territorio.

E la tutela di tali fondamentali esigenze, quali ad esempio la sicurezza dell'esercizio dell'iniziativa economica privata e la tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, avrebbe potuto essere garantita per il futuro, secondo una discrezionale e incensurabile valutazione del legislatore del 1985,

solo attraverso l'eliminazione del «notevole carico pendente» relativo alle passate illegalità di massa.

Ma ciò non avvenne, e, successivamente al condono del 1985, le ulteriori violazioni edilizie realizzate sino al 31 dicembre 1993, portarono ad un'ulteriore sanatoria edilizia contemplata dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» (condono edilizio, cosiddetto Radice, dal nome dell'allora Ministro dei lavori pubblici, introdotto con il decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468, reiterato con i decreti-legge 27 settembre 1994, n. 551, e 25 novembre 1994, n. 649).

Poi, a fronte del fenomeno dell'abusivismo edilizio che nonostante i precedenti condoni non era stato ancora debellato, il legislatore nazionale reputò opportuno intervenire nuovamente sull'argomento con il «terzo condono», introdotto dall'articolo 32, denominato «Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché, per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni demaniali», e contenuto nel decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.

La normativa introdotta da quest'ultimo condono edilizio, seppure posta nel solco dei precedenti interventi legislativi in materia, è andata ad inserirsi in un quadro costituzionale notevolmente mutato *post* novella del titolo V della parte seconda della Costituzione ed ancora in fase di assestamento, riattizzando il dibattito, mai sopito, sul tema dell'abusivismo edilizio.

Il testo dell'ultimo condono non ha però trovato l'unanime favore delle regioni, delle quali alcune hanno reagito al nuovo provvedimento legislativo con iniziative espresse su svariati fronti: l'impugnativa presso il giu-

dice costituzionale, l'approvazione di multi-formi provvedimenti regionali atti a svuotare o, quanto meno, a limitare gli effetti delle disposizioni statali, fino all'approvazione di leggi regionali «anticondono» che, a loro volta, hanno determinato le ovvie impugnative del Governo.

Ma nonostante i tre condoni edilizi intesi a porre fine al fenomeno, l'abusivismo edilizio non accenna minimamente a fermarsi: secondo il Centro ricerche economiche sociali di mercato per l'edilizia e il territorio (CRESME) il patrimonio residenziale abusivo, realizzato a partire dal 1994, sarebbe stimabile in circa 362.000 abitazioni con superficie media di circa 138 metri quadri, mentre in precedenza «altre 230.000 erano sorte in appena due anni (1983/1984) come conseguenza del primo condono». Sono inoltre da aggiungere le altre centinaia di migliaia di abusi realizzati precedentemente al 1983.

L'andamento dell'abusivismo è stato quindi continuo ed inarrestabile: «la percentuale di edilizia abusiva sale dal 15,8 per cento del 1982 al 25,3 per cento del 1983 per arrivare al 28,7 per cento nel 1984; analogo *trend* tra il secondo condono (1994-1995) ed il terzo (2003-2004), ma con picchi meno elevati. E tutti questi picchi terminano con una sanatoria».

Per l'anno 2010 «si parla di 27.000 abitazioni su 229.000, cioè dell'11,8 per cento; per il 2011 poi la stima è di 26.000 su 213.000 (Cresme)».

A livello di distribuzione territoriale sembra che, rispetto alle situazioni affrontate dai passati condoni (legge n. 47 del 1985 e articolo 39 della legge n. 724 del 1994), il recente abusivismo mostri una differente articolazione con interventi dispersi sul territorio in luogo di concentrazioni intensive; si stima infatti che solamente il 30 per cento delle abitazioni sia stato realizzato in zone già densamente edificate a fronte di un 70 per cento di abitazioni realizzate in zone di scarsa densità.

D'altra parte, relativamente ai precedenti condoni, non si può sottacere che non esistono ancor oggi dati esaurienti sulla tipologia e sulle dimensioni degli abusi e sembra che anche il Ministero dei lavori pubblici, cui era stato assegnato il compito di presentare annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della legge n. 47 del 1985 per l'anno precedente, vi abbia provveduto soltanto fino al 1990.

In questi ultimi sei lustri, infine, ben poco è stato fatto dai comuni, molti dei quali sono addirittura nell'impossibilità di esaminare tutte le domande di condono.

Tali dati fanno comprendere quale sia la portata del fenomeno per il quale il legislatore ha l'obbligo di intervenire con provvedimenti seri e compiuti.

Da alcuni anni grande è l'attenzione sulla risoluta operosità della magistratura penale nel porre in esecuzione le condanne alla demolizione dei manufatti abusivi realizzati in varie parti del territorio nazionale e passate in giudicato.

Negli otto tribunali della sola corte di appello di Napoli, a tutt'oggi, ve ne sono da mettere in esecuzione circa 60.000.

La difficoltà nel dare esecuzione alle sentenze sta nella perseverante opposizione delle persone condannate, nella scarsa collaborazione da parte dei comuni e nella carenza delle necessarie risorse economiche.

I dati forniti sia dai *mass media* che dal Senato della Repubblica sono contrastanti e completamente insufficienti nonché inattendibili. Infatti, dai lavori preliminari alla emanazione del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 62, decaduto in fase di conversione, essi si riferivano non al fenomeno dell'abusivismo edilizio su scala nazionale, con maggiore incidenza dal centro Italia in giù, bensì solo a seicento manufatti abusivi costruiti sull'isola di Ischia fino al 31 marzo del 2003.

I *mass media* a loro volta hanno sollecitato alcuni «politici romani» a riaprire i termini del condono del 2003 su un altro pre-

supposto errato; secondo loro, infatti, i manufatti abusivi da sanare, dagli originari seicento per la sola Ischia, sono diventati, d'improvviso, 57.000 per il territorio italiano.

Si nota l'assurdità di tali dati e la strumentalizzazione che di essi si vuole fare per cercare di far varare norme legislative *ad hoc* partendo da dati numericamente infedeli per poi varare norme giuridiche con i dati effettivi quantitativamente superiori.

In un recente passato è stato pubblicato, sui quotidiani, il dato relativo alle istanze di condono per gli abusi commessi fino al 1983, 1993 e 2003 riguardante la sola città di Napoli: sono circa 100.000.

Se da questo dato si vuole effettuare un abbattimento, anche del 50 per cento, perché riferito qualitativamente a «sporti balconi e verande» la restante parte è rappresentata per la sola città di Napoli da 50.000 manufatti.

Da un'indagine della trasmissione televisiva *Report* è emerso il dato delle istanze di condono per la città di Roma: più di 640.000.

Se anche qui volessimo abbattere il dato del 50 per cento potremmo già ipotizzare che i manufatti abusivi nella capitale sono nell'ordine di circa 320.000.

Il dato temporale si ferma, ovviamente, al 31 marzo 2003 perché strumentalmente finalizzato a «riaprire i termini del condono».

Non esistono dati valutativi certi sull'entità del fenomeno dell'abusivismo edilizio dal 1° aprile 2003 a data corrente.

Se solo per due città si possono già individuare 370.000 manufatti abusivi non si riesce, stante così le cose, a capire la reale portata del fenomeno.

Dal mondo giudiziario attraverso le procedure esecutive delle sentenze irrevocabili di condanna che recano l'ordine di demolizione emerge un dato decisamente minimale anche se a quattro zeri, ma, comunque, nell'ordine delle decine di migliaia.

Le sentenze di condanna in esecuzione sono il dato minore rispetto alle dichiarazioni di estinzione dei reati edilizi per prescrizione con conseguente revoca dell'ordine di demolizione.

Per queste ultime, infatti, la competenza sulle demolizioni degli abusi edilizi ritorna in via esclusiva agli uffici tecnici dei comuni competenti.

I numeri che riguardano le prescrizioni vanno a sommarsi a quegli abusi che, il più delle volte, non risultano nemmeno denunciati.

Qual è la esigenza e la necessità di porre rimedio a questo fenomeno?

Costituire una commissione di inchiesta parlamentare sul fenomeno dell'abusivismo edilizio che possa, con i poteri dell'autorità giudiziaria, estrapolare in maniera ufficiale i dati relativi agli abusi con la conseguente catalogazione di vario tipo: abusi amministrativi, abusi ex giudiziari ed abusi giudiziari.

Solo intervenendo con quesiti *ad hoc* sugli ottomila comuni italiani, attraverso gli organi di polizia competenti, si potrà stabilire con certezza a che livello è salito il fenomeno e, così, si potranno valutare e consigliare i rimedi normativi per ridurre i connessi problemi.

È inutile in questa fase continuare a parlare di condoni, tale comportamento non farebbe altro che aumentare ed incrementare le «nuove colate di cemento».

La commissione, una volta accertata l'entità del fenomeno, potrà e dovrà indicare al

Parlamento i correttivi e consigliare la metodologia per la risoluzione.

Il territorio italiano, così come è notorio, risulta devastato dall'abusivismo edilizio.

Il territorio italiano al 70 per cento è sottoposto però a vincolo idrogeologico anche di alto grado di rischio.

Solo argomentando sulla «bonifica del territorio» e sul consequenziale «ripianamento dei bilanci comunali» si potrà risolvere seriamente il problema dell'abusivismo devastante.

I tempi non possono essere brevi, ma medi.

Allo stato pertanto si ritiene indispensabile che il fenomeno, che riguarda l'intera Nazione, venga analizzato nella sua concreta realtà dal legislatore nazionale la cui attenzione dovrà soprattutto essere rivolta alla sua effettiva dimensione per la notevole rilevanza sociale assunta.

Solo successivamente andranno posti in essere dei provvedimenti legislativi, tali da impedire fermamente e definitivamente la continua e selvaggia cementificazione dei nostri territori.

In conclusione una commissione di inchiesta parlamentare è quella deputata alla risoluzione del problema.

È necessario pertanto, un intervento centralizzato.

Qualsiasi altro intervento di tipo territoriale non può portare a risultati positivi perché troppo legato al territorio ed ai suoi esponenti politici locali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e compiti)

1. È istituita, per la durata della XVII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno dell'abusivismo edilizio in Italia, di seguito denominata «Commissione», con i seguenti compiti:

a) verificare l'attuazione del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e delle altre leggi dello Stato nonché degli indirizzi del Parlamento in materia di edilizia e di contrasto agli abusi edilizi;

b) verificare, in particolare, l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 31 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e promuovere iniziative legislative e amministrative necessarie per rafforzarne l'efficacia;

c) verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con particolare riguardo all'applicazione dell'articolo 32;

d) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute necessarie per rendere più coordinata ed incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese e i protocolli concernenti la prevenzione delle attività criminali collegate al fenomeno edilizio di diffusa illegalità;

e) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasforma-

zioni del fenomeno dell'abusivismo edilizio e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali e politico-locali, con particolare riguardo alle reiterate omissioni di esecuzione dell'ordinanza di demolizione amministrativa e giudiziaria da parte di entrambe le autorità che hanno permesso la proliferazione del fenomeno;

f) accertare i reali effetti dell'acquisizione *ope legis* da parte dei comuni degli immobili abusivi a seguito di inottemperanza dell'ordinanza di demolizione emessa dai dirigenti degli uffici tecnici e rimasta inottemperata sia da parte dell'utente abusivo che da parte dell'amministratore comunale attraverso il dirigente o il suo funzionario delegato;

g) verificare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto delle varie forme di accumulo dei patrimoni illeciti, del riciclaggio e dell'impiego di beni, denaro o altre utilità che rappresentino il provento dell'abusivismo edilizio anche sotto il profilo delle violazioni fiscali, nonché l'adeguatezza delle strutture e l'efficacia delle prassi amministrative, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute necessarie;

h) verificare l'impatto negativo delle attività collegate all'abusivismo edilizio sul sistema produttivo, con particolare riguardo all'alterazione dei principi di libertà della iniziativa economica privata, di libera concorrenza nel mercato, di libertà di accesso al sistema creditizio e finanziario e di trasparenza della spesa pubblica comunitaria, statale e regionale finalizzata allo sviluppo e alla crescita e al sistema delle imprese;

i) verificare l'adeguatezza delle norme sulle misure di contrasto all'abusivismo edilizio, sugli ordini di demolizione, sui sequestri preventivi e sulla confisca dei beni per lottizzazioni abusive e sul loro uso sociale e produttivo, proponendo le misure idonee a renderle più efficaci;

l) verificare l'adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione e al contrasto

dei fenomeni criminali dell'abusivismo edilizio nonché all'effettivo controllo del territorio;

m) svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento negli enti territoriali e proporre misure idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, con riguardo anche alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e la rimozione degli amministratori locali nel caso di reiterate omissioni a seguito di richieste precise delle autorità giudiziarie finalizzate a ripristinare lo stato dei luoghi per abusi edilizi accertati anche con sentenze divenute irrevocabili;

n) riferire al Parlamento annualmente e ogniqualvolta lo ritenga opportuno e comunque al termine dei suoi lavori.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. La Commissione può organizzare i propri lavori attraverso uno o più gruppi di lavoro, costituiti secondo il regolamento di cui all'articolo 6, comma 1.

Art. 2.

(Composizione e presidenza della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comun-

que assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. La nomina dei componenti della Commissione tiene conto della specificità dei compiti ad essa assegnati.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

(Audizioni a testimonianza)

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale.

2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. In nessun caso per i fatti rientranti nei compiti della Com-

missione può essere opposto il segreto di Stato o il segreto di ufficio.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 4.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.

3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.

4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto fun-

zionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 2 e 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1 è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei gruppi di lavoro istituiti ai sensi dell'articolo 1, comma 3, sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione si avvale dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 300.000 euro e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata di intesa tra loro, possono autorizzare un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

6. La Commissione cura la informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.